

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' FARMACEUTICHE PER
USO UMANO, VETERINARIO E STUPEFACENTI, NONCHE'
PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI PER LA FARMACIA
COMUNALE – PERIODO ANNI DUE. -----**

**DITTA, DI
-----**

Premesso

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Tra il Comune di Valenza, rappresentato dalla Dott.ssa Gianna Maria VECCHIO, Dirigente del 6° Settore – Farmacia comunale – domanda ed accolla a, con sede in, nella persona del Signor nella sua qualità di, della Ditta suddetta, che accetta, la fornitura di farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci equivalenti, farmaci

stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario, farmaci SOP, farmaci OTC, medicinali omeopatici, parafarmaci, fitofarmaci, cosmetici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali e prodotti non compresi nelle categorie precedenti, ma reperibili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie e servizi connessi, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Valenza, nonché servizio di “*distribuzione per conto*” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16/11775, del 20.7.2009, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché servizio di “*distribuzione per conto*” *anche per presidi per pazienti diabetici* di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n. 16/2070, del 07.9.2015, e sue successive modifiche e integrazioni, per un importo complessivo di € 1.800.000,00, oltre IVA di legge, per la durata di anni due decorrenti dalla data del 1° novembre 2016. -----

ART. 3

L'appalto viene concesso sotto l'osservanza piena, inscindibile ed assoluta delle norme, patti, modalità e clausole contenuti nel capitolato speciale d'appalto - Capo I, approvato con n. del, nonché dell'offerta tecnica proposta, in sede di gara, entrambi allegati al presente contratto per farne parte integrante sostanziale, rispettivamente sotto le lettere A) e B), e dell'offerta economica, considerata anch'essa allegata al presente provvedimento, anche se non materialmente acclusa, documenti tutti che la ditta dichiara espressamente di conoscere. -----

ART. 4

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente acclusi al medesimo: -----

- il capitolato speciale d'appalto – Capo II; -----

- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); ---

- la cauzione definitiva di cui all'art. 14, del capitolato speciale d'appalto – Capo I; -----

- la copia della polizza prevista all'art. 15, del capitolato speciale d'appalto – Capo I. -----

ART. 5

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, con le modalità indicate all'art. 10 del capitolato speciale di appalto – Capo I, allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A). L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, a produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinale per uso umano, classe A, C, OTC, SOP, specialità medicinale uso umano e veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaco, ecc.

ART. 6

I rapporti tra la Società e l'Amministrazione saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima dal Direttore dell'esecuzione del contratto Signor

Responsabile del servizio per conto della Società è il Signor

ART. 7

La Ditta ha costituito cauzione definitiva di € mediante rilasciata dall'Agenzia, per una somma garantita pari a €

Nel caso di eventuali rinnovo o potenziale proroga tecnica nelle more di

futura nuova gara di appalto, del presente contratto le succitate garanzie dovranno essere ricostituite.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia, per quanto compatibili, alle norme vigenti in materia.

In particolare s'intendono richiamate le norme e le disposizioni relative all'applicazione delle norme antinfortunistiche e comunque di sicurezza nei riguardi degli operai e dei terzi, emanate ed emanande.

ART. 9

Per patto contrattuale l'Amministrazione s'intende esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni arrecati a persone o cose che possono avvenire nello svolgimento del servizio in argomento, in dipendenza del rapporto contrattuale, qualunque abbia ad essere la natura e la causa di essi, restando inteso che come è a carico della Società ogni cura e spesa per evitare i danni, così avvenendo questi, ne starà pure ed unicamente a carico della stessa il completo risarcimento, senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione.

ART. 10

Agli effetti del presente atto la Società dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio presso il Comune di Valenza. Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio della Società dichiarato nel contratto ovvero al diverso domicilio preventivamente comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e si intendono fatte direttamente all'appaltatore.

ART. 11

S'invoca per quest'atto soggetto ad IVA l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto viene fatto riferimento alle norme legislative e giurisprudenziali vigenti in materia. -----

ART. 13

Tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ancorchè conseguente e/o susseguente alla sua registrazione fiscale, ivi comprese anche quelle di registrazione e diritti di segreteria sono a completo carico dell'appaltatore.

Il Committente

L'Appaltatore